

## Tfr - Trattamento di fine lavoro

A conclusione di ogni contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese, il personale supplente ha diritto al pagamento del TFR (trattamento di fine rapporto) che viene erogato dall'INPDAP.

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e nel caso non si instauri senza soluzione di continuità un altro rapporto di lavoro, la scuola dove è stato prestato il servizio, d'ufficio, dovrà comunicare alla sede INPDAP competente le retribuzioni ed i servizi utili ai fini TFR.

L'istituzione scolastica deve predisporre gli adempimenti necessari anche per il personale retribuito dal Tesoro.

Gli interessati non devono presentare alcuna domanda per la liquidazione del TFR, ma solo sottoscrivere la dichiarazione predisposta dalla scuola relativa alle modalità di pagamento ed all'assenza di altri rapporti di lavoro continuativi. Per i supplenti che hanno aderito al Fondo Pensione integrativo Espero, il TFR maturato al termine delle supplenze non viene erogato, ma è versato automaticamente al Fondo Pensione.